



## **Associazione Culturale Salus Euganea**

**Associazione di Promozione Sociale: Reg. Regionale A.P.S.: PS/PD 0339**

**via Cà Mori, 3 - 35042 Este (Padova) C.F. 91020180286**

[www.saluseuganea.it](http://www.saluseuganea.it)

[associazione@saluseuganea.it](mailto:associazione@saluseuganea.it)

[info@saluseuganea.it](mailto:info@saluseuganea.it)

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SALUS EUGANEA**

\*\*\*\*\*

Este, 23/02/2023

Il giorno 23 febbraio 2023, alle ore 20.30, presso la Fattoria didattica "Alle Saline", posta in Sant'Elena (Padova), via 24 Maggio n. 28, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Salus Euganea" per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

**modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 –  
"Codice del Terzo settore"**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Pasqui Lino e quale Segretario il sig. Goletto Leonardo.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche all'art. 6 dello Statuto spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" come richiesto dalla Regione in sede di iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità dei soci

**delibera**

di approvare le seguenti modifiche statutarie all'art. 6 dello Statuto:

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransferabile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Esistono le seguenti categorie di associati:

Associati ordinari, i quali versano la quota associativa annuale stabilita di anno in anno dall'Assemblea, in conformità alle disposizioni legislative e statutarie vigenti.

L'Assemblea può deliberare la nomina di Soci benemeriti, ossia persone che hanno acquisito meriti particolari a favore dell'Associazione.

Tutti gli associati siano essi ordinari o soci benemeriti hanno pari diritto di voto e possono essere eletti negli organi sociali."

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea,

viene allegato al presente verbale sub A) e ne costituisce parte integrante.

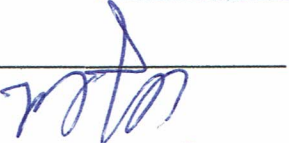
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore, senza necessità di convocare l'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| ESATTO EURO                                          | ESATTO         |
| REG. AESTELLE                                        | 11 334 SERIE 3 |
| 75 MAR. 2023                                         |                |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI ESTE |                |



IL FUNZIONARIO  
Daniele GARBIN

# STATUTO

## Associazione Culturale SALUS EUGANEA

### Associazione di Promozione Sociale

IL FUNZIONARIO  
Daniel GARBIN



esatti e  
nell'atto principale?  
(importo corrispo  
15 MAR 2023  
di n. 334 Serie 3  
15 MAR 2023  
REGISTRATO A ESTE (PD)



**ART. 1**  
**(Denominazione e sede)**

**E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:**

**<<Associazione Culturale SALUS EUGANEA Associazione di Promozione Sociale - APS>>, avente forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e acconfessionale.**

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in via Ca' Mori n. 3 nel Comune di Este (PD).  
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

**ART. 2**  
**(Statuto)**

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

**ART. 4**  
**(Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5**  
**(Finalità e Attività)**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte in particolare:

- Alla assistenza sociale
- Alla assistenza socio-sanitaria

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono le seguenti comprese tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, alle Lettere:

Let. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di

cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni;

Let. b) interventi e prestazioni sanitarie;

Let. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Let. d) educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;

Let. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in :

- La creazione di un Centro di ascolto per persone in difficoltà che permetta di comprendere meglio le loro necessità;
- L'attuazione di progetti che abbiano lo scopo di predisporre interventi a sostegno dell'attività medica di prevenzione;
- L'elaborazione di azioni specifiche a sostegno dei malati e delle loro famiglie che abbiano bisogno di particolare assistenza sanitaria, psicologica e sociale (malattie croniche psichiche e fisiche, dipendenze ecc.);
- Organizzare incontri rivolti ai propri volontari e alla cittadinanza che risultino utili all'approfondimento dei temi più rilevanti per la tutela della salute delle persone: temi di tipo sanitario che abbiano importanti implicazioni sociali, in particolare le malattie croniche che sono in continuo aumento e determinano notevoli problemi assistenziali;
- Promuovere tutte quelle iniziative utili a favorire il coinvolgimento dei professionisti che lavorano in ambito socio-sanitario, nonché l'organizzazione di convegni, corsi, dibattiti, meeting e qualsiasi altra attività di tipo culturale, anche in collaborazione con enti territoriali, fondazioni, altre associazioni del terzo settore, privati e comunque soggetti aventi le medesime finalità dell'Associazione;
- Acquistare, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica psicomotoria e lo svolgimento di attività culturali e artistiche finalizzate al sostegno dei malati e delle loro famiglie; nonché per condurre iniziative sociali e per effettuare di attività di formazione e aggiornamento con riferimento alle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- Gestire in proprio o per conto terzi strumenti mediatici (giornali, opuscoli, siti internet ecc.) per promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

## ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Esistono le seguenti categorie di associati:

**Associati ordinari**, i quali versano la quota associativa annuale stabilita di anno in anno dall'Assemblea, in conformità alle disposizioni legislative e statutarie vigenti.

L'Assemblea può deliberare la nomina di **Soci benemeriti**, ossia persone che hanno acquisito meriti particolari a favore dell'Associazione.

Tutti gli associati siano essi ordinari o soci benemeriti hanno pari diritto di voto e possono essere eletti negli organi sociali.

#### ART. 7

#### (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### ART. 8

#### (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o messaggio cellulare al recapito risultante dal libro degli associati. In ogni caso verrà pubblicato avviso nel sito dell'Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione.

### (L'assemblea)

#### ART. 11

- Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea degli associati
  - Organo di amministrazione
  - Presidente

### (Gli organi sociali)

#### ART. 10

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo da inviare a mezzo lettera raccomandata alla sede sociale. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato al momento del ricevimento della stessa. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Costituisce, in particolare, grave violazione ai doveri stabiliti dallo Statuto il mancato pagamento della quota associativa per due anni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

### (Perdita della qualifica di associato)

#### ART. 9

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

**(Organo di amministrazione)****ART. 15**

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

**(Assemblea straordinaria)****ART. 14**

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.  
 E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.  
 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

**(Assemblea ordinaria)****ART. 13**

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- fissa l'importo della quota associativa annuale;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea:

**(Compiti dell'Assemblea)****ART. 12**

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.  
 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.  
 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.  
 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'organo di amministrazione governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di sette e un numero massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. tre mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati e l'inserimento nel registro dei volontari,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea insieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

## **ART. 16 (Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

#### **ART. 20**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 19 (I beni)**

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

#### **(Risorse economiche)**

#### **ART. 18**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

#### **Art. 17 (Libri sociali)**

Il Presidente ha facoltà di nominare Referenti ed Esperti per alcune attività svolte dall'Associazione.

Il Vicepresidente è nominato dall'organo amministrativo al suo interno e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 21 (Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 22 (Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 23 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 24**

##### **(Personale retribuito)**

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### **ART. 25**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 26**

##### **(Responsabilità dell'Associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. **Per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle ONLUS:**
  - Le disposizioni contenute nel presente Statuto (articoli 2, 15, 16 e 18), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.
  - Finché l'Associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale e all'Anagrafe delle ONLUS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
    - svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
    - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzati di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
  - L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:
    - impiegare gli utili o gli avanzati di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
    - di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### (Norma transitoria)

#### ART. 30

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### (Disposizioni finali)

#### ART. 29

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### (Devoluzione del patrimonio)

#### ART. 28

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

### (Assicurazione dell'Associazione)

#### ART. 27

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

linea provinciale